



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Ugo MONTELLA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Paolo ONELLI	Consigliere
Enrico TEDESCHI	Consigliere (relatore)
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Matteo SANTUCCI	Primo Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario
Federica LELLI	Referendario

nella Camera di consiglio del 5 febbraio 2025 in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2023 del Comune di **Palena (CH)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti";

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del “Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 8/SEZAUT/2023/INPR, di approvazione delle linee-guida “per la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2022, per l’attuazione dell’art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”;

vista la deliberazione n. 200/2023/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha fissato il termine per l’invio della relazione-questionario sul rendiconto 2022 al 31 ottobre 2023;

vista la deliberazione del 28 gennaio 2025, n. 7/2025/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l’anno 2025;

vista la ripartizione fra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, definita da ultimo con decreto presidenziale 16 settembre 2024, n. 10;

vista l’ordinanza n. 3 del 29 gennaio 2025, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Enrico TEDESCHI.

FATTO

La Sezione, nell’ambito della propria attività di controllo, ha esaminato la relazione-questionario afferente al rendiconto 2023, trasmessa dall’Organo di revisione economico-finanziaria (OREF) del Comune di Palena (1.291 abitanti), nonché la ulteriore documentazione contabile ed extracontabile disponibile in atti.

Con riferimento all’indicata annualità, l’OREF ha dichiarato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver, conseguentemente, suggerito misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre a controllo la gestione finanziaria dell’Ente al fine di verificare la presenza di eventuali profili di criticità, con particolare riguardo all’andamento del risultato di amministrazione, alla situazione dei residui, all’esposizione debitoria e alla gestione della liquidità.

Sono stati, altresì, verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli

adempimenti ed obblighi previsti dalla normativa vigente e, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti, in ragione dei rilevanti possibili riflessi finanziari sul bilancio.

Tali aspetti, nell'organica e complessa interazione tra attività gestionali e contabilità generale, sono, infatti, strutturalmente connessi alla conservazione degli equilibri di bilancio, statici e dinamici, nonché, più in generale, alla sana gestione finanziaria.

DIRITTO

Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esaminare i bilanci preventivi e i rendiconti degli enti locali, è chiamata a verificare gli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, nonché la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari.

Oggetto del giudizio, dunque, è il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr., *ex multis*, Corte costituzionale, sentenze n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte dei conti, SS.RR. in speciale composizione sentenza n. 4/2020/EL).

Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, adotta, ai sensi dell'articolo 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pronunce di accertamento che pongono l'obbligo per l'ente di porre in essere idonei provvedimenti diretti a ricondurre la gestione nell'alveo della legittimità/regolarità.

In assenza di tali interventi correttivi e ove venga verificato il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, la c.d. procedura di dissesto guidato.

Di contro, ove le irregolarità riscontrate non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo appare funzionale a segnalare problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da profili di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di garantire la sana gestione e di prevenire la compromissione prospettica degli equilibri di bilancio.

Per dovuta completezza, si ritiene opportuno evidenziare che l'esame del rendiconto 2022, annualità immediatamente precedente a quella considerata, si è concluso con l'adozione della deliberazione n. 250/2024/PRSE dell'11 ottobre 2024, con la quale la Sezione indicava all'Ente la necessità di *"[...] garantire, nel tempo, una congrua quantificazione dei fondi, in particolare del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché il mantenimento dei parametri di sana e corretta gestione finanziaria e contabile, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio e di rispettare i vincoli posti a tutela delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica [...] monitorare costantemente i residui attivi conservati in contabilità, realizzando ogni intervento utile ad incrementare i tassi di riscossione dei crediti afferenti ai Titoli I e III [...] rispettare i termini di approvazione previsti per legge.*

Ciò premesso, si riportano, di seguito, le principali risultanze della gestione 2023.

1. Approvazione del rendiconto

L'Ente ha approvato il rendiconto 2023 con delibera di Consiglio comunale n. 7 del 22 aprile 2024, nei termini di legge.

2. Equilibri di bilancio

Gli equilibri di bilancio dell'esercizio 2023 trovano sintetica esposizione nella tabella che segue.

Tabella n. 1 – Equilibri di bilancio

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	772.841,93	-504.084,73	268.757,20
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	0,00	0,00	0,00
Risorse vincolate nel bilancio (-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	772.841,93	-504.084,73	268.757,20
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	1.300,00	0,00	1.300,00
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	771.541,93	-504.084,73	267.457,20

Fonte: elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Il risultato di competenza (W1), positivo per euro 268.757,20, presenta un saldo di parte corrente (O1) di euro 772.841,93 ed un saldo di parte capitale (Z1) negativo per euro 504.084,73. L'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3) risultano anch'essi positivi, rispettivamente, per euro 268.757,20 ed euro 267.457,20.

Il Comune, con un risultato di competenza (W1) positivo, rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 e la relativa composizione, integrati, a fini comparativi, con i valori dell'anno precedente, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella n. 2 – Risultato di amministrazione

	Gestione 2022			Gestione 2021		
	Residui	Competenza	Totale	Residui	Competenza	Totale
Cassa all'1/1			1.224.056,13			1.319.364,76
Riscossioni	740.479,95	4.836.521,35	5.577.001,30	1.248.371,36	4.593.723,46	5.842.094,82
Pagamenti	881.084,38	4.600.608,29	5.481.692,67	1.539.433,85	4.630.104,16	6.169.538,01
Cassa al 31/12			1.319.364,76			991.921,57
Residui attivi	2.535.799,49	2.023.616,61	4.559.416,10	2.708.271,99	3.437.332,10	6.145.604,09
Residui passivi	1.410.373,07	1.776.180,71	3.186.553,78	1.205.722,88	4.291.671,07	5.497.393,95
FPV corrente			0,00			0,00
FPV capitale			1.822.659,80			732.844,49

Risultato di amministrazione al 31/12			869.567,28			907.287,22
--	--	--	------------	--	--	------------

Fonte: elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Il risultato di amministrazione 2023 (lett. A) del prospetto ministeriale), rispetto all'esercizio precedente, risulta sostanzialmente stabile.

Tabella n. 3 – Risultato di amministrazione – parte disponibile

	2022	2023
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	869.567,28	907.287,22
Fondo crediti di dubbia esigibilità	432.046,56	355.599,89
Fondo anticipazioni liquidità	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00
Fondo contenzioso	0,00	0,00
Altri accantonamenti	5.312,52	6.612,52
Totale parte accantonata	437.359,08	362.212,41
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	213.693,84	67.319,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	0,00
Altri vincoli	0,00	143.853,34
Totale parte vincolata	213.693,84	211.172,34
Totale parte destinata agli investimenti	9.802,52	12.902,98
Totale parte disponibile	208.711,84	320.999,49

Fonte: elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Gli accantonamenti, registrati per complessivi euro 362.212,41, sono così distinti:

- euro 355.599,89 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità;
- euro 6.612,52 a titolo di altri accantonamenti (indennità di fine mandato del sindaco).

La parte vincolata, ammontante complessivamente ad euro 211.172,34, risulta ascrivibile per euro 67.319,00 a vincoli derivanti da trasferimenti (euro 47.319,00 per PNNR ed euro 20.000,00 per un finanziamento regionale afferente alla "Protezione spondale Torrente Porrara") e per euro 143.853,34 ad altri vincoli ("garanzia fideiussoria definitiva ATI Tenaglia – Mancini").

L'Organo di revisione, in riferimento ai fondi afferenti al PNRR, dichiara di aver "verificato che la contabilità al 31.12.2023 è allineata ai dati contenuti nella banca dati REGIS [e che] l'andamento dei progetti è conforme alle tempistiche previste". L'OREF ha verificato, altresì, "che l'Ente ha rispettato i criteri di accertamento/impegno indicati per i progetti a rendicontazione dalla FAQ 48 di Arconet".

La parte destinata agli investimenti (euro 12.902,98) risulta maggiore rispetto all'esercizio precedente.

La quota disponibile (lettera E del prospetto ministeriale) è di euro 320.999,49 e risulta in aumento rispetto all'esercizio 2022 soprattutto grazie alle minori somme accantonate.

4. Gestione della liquidità

La situazione della liquidità è esposta nella tabella sottostante.

Tabella n. 6 – Cassa

	2020	2021	2022	2023
Fondo cassa al 31 dicembre	550.775,67	1.224.056,13	1.319.364,66	991.921,47
Cassa vincolata al 31 dicembre	550.775,67	1.224.056,13	1.301.304,85	991.921,47
<i>Ulteriori somme vincolate non reintegrate al 31/12</i>	280.108,59	235.484,24	-	78.982,80

Fonte: relazione al rendiconto 2021, 2022 e Determinazione del Settore Finanziario Comune di Palena n. 4 del 03.02.2024

Da quanto esposto nella Determinazione del Settore Finanziario del Comune di Palena n. 4 del 03 febbraio 2024, recante *“Determinazione della giacenza di cassa vincolata al 31/12/2023-01/01/2024 - art.195 del d.lgs. 267/2000 e ai sensi del punto 10 allegato 4.2 del d.lgs.118/2011”*, come per gli esercizi 2020 e 2021, risulta, a fine 2023, che il Fondo di cassa è interamente vincolato e che sussiste un'ulteriore *“quota vincolata utilizzata per le spese correnti non reintegrata al 31.12.2023”* pari ad euro 78.982,80. Il fenomeno dell'utilizzo di fondi vincolati per la gestione ordinaria risulta, pertanto, persistere nel tempo e, ciò nonostante, i numerosi richiami effettuati, nei precedenti atti deliberativi, ad una migliore gestione della liquidità.

Tali risultanze contabili, che danno conto di risorse vincolate da ricostituire mediante i futuri incassi *“liberi”*, rendono necessario, come peraltro evidenziato da questa Sezione con precedenti deliberazioni, un costante e puntuale monitoraggio delle riscossioni e dei pagamenti al fine di evitare futuri possibili squilibri nella gestione della liquidità. Al riguardo si rimanda al successivo paragrafo 5.

Il fenomeno sarà oggetto di dedicate verifiche nei futuri cicli di controllo.

Si rappresenta, altresì, che non risultano attivate anticipazioni ordinarie di tesoreria (articolo 222, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Non si riscontrano anticipazioni straordinarie di liquidità (decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e successivi provvedimenti di rifinanziamento).

5. Gestione dei residui e fondo crediti di dubbia esigibilità

Il totale dei residui attivi e passivi conservati in contabilità trova esposizione nel seguente prospetto.

Tabella n. 4 – Residui

Voci	al 31/12/2022	Al 31/12/2023
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.068.108,95	1.144.530,23
Titolo II - Trasferimenti correnti	67.751,87	179.899,65
Titolo III - Entrate extratributarie	578.566,70	621.637,83
Titolo IV - Entrate in conto capitale	2.362.715,94	4.015.333,52
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo VI - Accensione prestiti	10.119,16	10.119,16
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	472.153,48	174.083,70
Totale residui attivi	4.559.416,10	6.145.604,09
Titolo I - Spese correnti	678.303,98	522.348,47
Titolo II - Spese in conto capitale	2.009.021,95	4.848.147,87
Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo IV - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
Titolo V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	499.227,85	126.897,61
Totale residui passivi	3.186.553,78	5.497.393,95

Fonte: dati BDAP.

Nell'esercizio in esame si registra un forte aumento dei residui attivi e di quelli passivi, dovuto principalmente alla gestione in conto capitale.

Con specifico riferimento alle entrate proprie, i dati disponibili danno conto della conservazione al Titolo I (*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*) e al Titolo III (*Entrate extratributarie*) di crediti, pari, rispettivamente, ad euro 1.144.530,23 e ad euro 621.637,83, in entrambi i casi in aumento rispetto all'anno antecedente.

Per i titoli in parola si registrano tassi di riscossione a competenza pari rispettivamente al 63,02 per il titolo I e al 74,31 per il titolo III. Inoltre, anche i tassi di riscossione a residuo registrati per i due titoli in parola risultano essere non pienamente soddisfacenti (12,18 per cento Titolo I; 33,21 per cento Titolo III).

La documentazione contabile disponibile evidenzia, altresì, in riferimento alle entrate proprie, la presenza di residui risalenti nel tempo, come riportato nella tabella che segue.

Tabella n. 5 – Residui Titoli I e III per anno di provenienza.

Residui Attivi	2019 e prec.	2020	2021	2022	2023	Totali
TITOLO 1	578.114,20	26.106,50	31.409,75	192.021,98	316.877,80	1.144.530,23
TITOLO 3	91.983,19	70.035,71	92.003,53	69.664,17	297.951,23	621.637,83

Fonte: questionario al rendiconto 2023.

Tali crediti rappresentano una percentuale importante rispetto al totale dei residui mantenuti

nei due Titoli.

Da un'analisi di maggior dettaglio emerge la seguente situazione:

Tabella n. 6 – Residui titolo I -esercizi antecedenti al 2020

Capitolo	Descrizione	Anno	Importo
1220	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) – T.A.R.E.S.	2013	22.716,00
1220	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) – T.A.R.E.S.	2014	10.062,07
1220	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) – T.A.R.E.S.	2015	10.242,21
1221	Accertamenti TARSU – TARES - TARI	2015	7.039,62
1127	Accertamenti ICI anni pregressi	2016	32.781,59
1220	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) – T.A.R.E.S.	2016	24.581,33
1220	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) – T.A.R.E.S.	2017	21.962,58
1129	I.M.U. anni pregressi	2018	132.253,14
1220	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) – T.A.R.E.S.	2018	35.958,57
1225	Accertamento TASI	2018	1.406,28
1129	I.M.U. anni pregressi	2019	234.565,83
1220	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) – T.A.R.E.S.	2019	31.226,40
1221	Accertamenti TARSU – TARES - TARI	2019	11.812,12
1225	Accertamento TASI	2019	1.506,46
Totale			578.114,20

Fonte: BDAP - Elenco residui attivi dell'anno 20[2]3

Tabella n. 7 – Residui titolo III -esercizi antecedenti al 2020

Capitolo	Descrizione	Anno	Importo
3505	Recuperi e rimborsi	2015	16.863,89
3207	Concessione in comodato d'uso di manufatti zootecnici (Stallopoli)	2017	7.732,63
3207	Concessione in comodato d'uso di manufatti zootecnici (Stallopoli)	2018	17.542,50
3505	Recuperi e rimborsi	2018	15.600,00
3155	Proventi contravvenzioni in materia di circ. stradale	2019	63,99
3207	Concessione in comodato d'uso di manufatti zootecnici (Stallopoli)	2019	17.542,50
3210	Rimborso spese per consultazioni elettorali	2019	4.082,46
3505	Recuperi e rimborsi	2019	10.891,51
3510	Proventi da GSE impianto fotovoltaico Quadrelli (Palsolare) - Quota	2019	1.663,71
Totale			91.983,19

Fonte: BDAP - Elenco residui attivi dell'anno 20[2]3

Le difficoltà dell'Ente nella riscossione dei principali tributi si ripercuote sull'indicatore P8

“Percentuale di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp. + Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)” che ha fatto registrare nell’esercizio 2023 valori non del tutto soddisfacenti.

Tenuto comunque conto che l’Ente, a causa delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha subito gli effetti dilatatori discendenti dalla sospensione dei termini di pagamento operata ex lege, si raccomanda, l’implementazione di azioni specifiche finalizzate ad aumentare il grado di riscossione delle entrate proprie.

La Sezione, di conseguenza, non può non richiamare l’attenzione sulla correlata esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza; infatti, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell’Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell’inserimento in bilancio dei residui attivi, il Comune debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare lo stato delle posizioni creditorie. Il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio incide sull’attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell’avanzo di amministrazione (art. 187 del Tuel). In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui attivi risalenti nel tempo che potrebbero essere di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni creditorie finalizzate al loro progressivo esaurimento. Pertanto, la Sezione invita il Comune a vigilare attentamente sul riaccertamento dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell’Ente.

Si invita, altresì, l’Ente ad intensificare l’attività di contrasto all’evasione fiscale per i principali tributi comunali.

Si evidenzia, per dovuta completezza, che il configurarsi di condotte omissive da parte degli amministratori nel recupero dei crediti dell’Ente potrebbe integrare profili di danno erariale.

La Sezione si riserva di verificare, per i futuri esercizi, l’evoluzione dei residui, con particolare riferimento alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento, nonché alle reimputazione agli anni successivi.

Nel contesto così sinteticamente tratteggiato, assume primaria rilevanza la corretta e congrua determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, che rappresenta una quota del 5,79 per cento del totale dei residui attivi conservati a fine anno e del 20,13 per cento di quelli dei Titoli

I e III. Peraltro, risulta che l'ammontare complessivo del fondo è in calo rispetto al 2022 e, ciò nonostante, l'incremento dei residui del titolo I e III dell'entrata.

L'esame del prospetto concernente la sua composizione (BDAP-Allegato c-Fondo crediti di dubbia esigibilità) dà conto, nello specifico, di un FCDE che garantisce una sterilizzazione dei residui conservati al Titolo I pari al 28,57 per cento, mentre per i residui presenti al Titolo III, sebbene consistenti, non sono previste svalutazioni.

Stante la natura del FCDE quale *"fondo rischi finalizzato a tutelare l'Ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili"* (cfr. Sezione delle Autonomie deliberazione n. 32/2015/INPR), si ritiene doveroso invitare l'Amministrazione a garantirne nel tempo la congruità, fondamentale per evitare la formazione di disavanzi occulti e di potenziali squilibri di competenza ovvero di cassa.

Si rappresenta, sin d'ora, che anche tale fattispecie sarà oggetto di approfondimenti da parte di questa Sezione nei futuri cicli di controllo.

6. Indice di tempestività dei pagamenti e Fondo garanzia debiti commerciali

I dati disponibili danno conto di un ITP pari a -1,11 giorni, dunque, rispettoso dei termini previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (*Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*).

Quanto alla più recente normativa introdotta in tema di debiti commerciali, si rammenta, inoltre, che l'art. 1, comma 859 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (come modificati dall'art. 1, commi 854 e 855, della legge n. 160 del 2019) ha introdotto, a partire dal 28 febbraio 2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, prevedendo la creazione di uno specifico fondo, quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli Enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti.

In particolare, ai sensi della legge sopra richiamata, i due parametri che importano il suddetto obbligo di accantonamento, qualora non rispettati entrambi contemporaneamente, sono:

- la mancata riduzione del 10 per cento dello stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente (la percentuale da applicare è fissa, ed è stabilita nella misura del 5 per cento. Tuttavia, l'obbligo di accantonamento non si applica se il debito commerciale residuo scaduto al 31.12 dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio, cd. debito fisiologico)
- il mancato rispetto dei tempi di pagamento, ove l'indicatore annuale dei tempi di pagamento

dell'esercizio precedente risulti superiore al termine di 30 giorni previsto dall'art. 4, del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. In tal caso, la percentuale da applicare è diversificata in funzione della gravità del ritardo (5 per cento per il ritardo superiore a 60 giorni, 3 per cento per il ritardo da 31 a 60 giorni, 2 per cento per il ritardo da 11 a 30 giorni, 1 per cento per il ritardo da 1 a 10 giorni).

Nel caso di specie, i dati sotto riportati, sono stati reperiti dal sito della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) dedicato a *"Il monitoraggio dello stock dei debiti commerciali"* danno conto della seguente situazione.

Lo stock del debito al 31 dicembre 2021 risulta pari ad euro 50.201,88, mentre al 31 dicembre 2022 è pari ad euro 113.771,76. Le fatture ricevute nel 2022 risultano pari ad euro 2.516.316,12. Il tempo medio ponderato di ritardo, ricavato dal medesimo sito di RGS, è quantificato in 9 giorni per l'esercizio 2022.

Con deliberazione di giunta n. 14 del 11 febbraio 2023 l'Ente ha stabilito di non esser *"...tenuto ad effettuare alcun accantonamento poiché il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2022), non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e che gli indicatori di tempestività dei pagamenti e di ritardo nei pagamenti non superano i limiti previsti dai commi 862 e 864 dell'art. 1 della L. 145/2018"*

Invero, le risultanze sui tempi medi di ritardo di pagamento (9 giorni) rilevate dal citato sito di RGS danno conto della necessità di operare un accantonamento (1 per cento per il ritardo da 1 a 10 giorni).

Si raccomanda all'Ente la più scrupolosa osservanza della normativa vigente.

7. Spese di rappresentanza

La documentazione relativa alle spese di rappresentanza dà conto di uscite pari ad euro 176,00. Gli ulteriori approfondimenti effettuati hanno consentito, altresì, di rilevare la mancata adozione di specifico regolamento.

Al riguardo questa Sezione non può non sollecitare l'Amministrazione comunale circa l'opportunità di adottare, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), un dedicato provvedimento regolatorio volto a disciplinare l'oculata gestione di risorse non direttamente destinate ad offrire servizi al cittadino.

Il regolamento in materia di spese di rappresentanza va, infatti, considerato quale strumento idoneo a garantire trasparenza, imparzialità ed economicità delle spese in argomento, in attuazione del principio di buon andamento sancito dall'articolo 97 della Costituzione.

8. Organismi partecipati

Il Consiglio comunale ha approvato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto

2016, n. 175, la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2022 (delibera n. 15 del 25 novembre 2024).

Dall'esame del provvedimento e della documentazione allegata, è emersa la situazione di seguito esposta.

Tabella n. 8 – Partecipazioni dirette

Nome partecipata	Quota di partecipazione	Attività svolta	Note
S.A.S.I. SpA	1,20%	Gestione servizio idrico integrato	Mantenimento
ECO.LAN S.p.A.	0,95%	Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani	Mantenimento

Fonte: delibera di Consiglio comunale n. 15 del 25 novembre 2024.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto a:

- garantire, nel tempo, una congrua quantificazione dei fondi, in particolare del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché il mantenimento dei parametri di sana e corretta gestione finanziaria e contabile, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio e di rispettare i vincoli posti a tutela delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- monitorare costantemente i residui attivi conservati in contabilità, realizzando ogni intervento utile ad incrementare i tassi di riscossione dei crediti afferenti ai Titoli I e III;
- intensificare l'attività di contrasto all'evasione fiscale;
- assicurare una puntuale gestione della liquidità, e la ricostituzione, nei futuri esercizi, delle risorse vincolate di cassa;
- osservare scrupolosamente la normativa vigente in tema di debiti commerciali.

L'OREF è tenuto a vigilare sull'attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Palena (CH).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *web* istituzionale dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 5 febbraio 2025.



ENRICO
TEDESCHI
05.02.2025
17:47:49
GMT+02:00

Il Relatore
Enrico TEDESCHI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO



CARLA
LOMARCO
06.02.2025
14:56:43
GMT+02:00

Il Presidente
Ugo MONTELLA

F.to digitalmente



UGO
MONTELLA
CORTE DEI
CONTI
06.02.2025
12:05:58
GMT+02:00